



IL GIUDICE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.02.21;
vista la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, del preavviso di iscrizione ipotecaria e della conseguente iscrizione a ruolo avanzata da parte attrice e ritenuto di dover decidere la stessa preliminarmente ad ogni eccezione sollevata dalle opposte, in ragione della natura cautelare serbata dalla istanza stessa;
ritenuto che per la concessione dell'invocata sospensione debbano ricorrere sia il *fumus* dell'opposizione, sia il *periculum* che discenderebbe dalla esecuzione;
ritenuto che, prima facie ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito, i motivi di opposizione risultino accompagnati da adeguato supporto probatorio;
rilevato, in particolare, che la posta creditoria opposta rinviene la propria ragion d'essere in un finanziamento chirografario concesso in data [redacted] dall'Istituto bancario finanziatore, Banca [redacted] alla società [redacted], con l'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese;
rilevato che la giurisprudenza suole distinguere tra il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, di natura privatistica, in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, ed il rapporto intercorrente tra Banca del Mezzogiorno, in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI ex l. 662/96 ed il debitore ed i fideiussori, fondato viceversa sulla garanzia prevista dalla l. 662/96, quale misura di intervento pubblico a sostegno delle piccole e medie imprese per favorire lo sviluppo delle attività produttive, e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456, che assume viceversa natura pubblicistica, stante la fonte di regolamentazione del rapporto e la funzione svolta della garanzia, analogamente alle altre forme di interventi pubblici per sostenere ed incentivare le attività di impresa di cui d.lgs 123/1998;
rilevato che in ordine alle censure mosse riguardo alla presunta inesistenza di un valido titolo esecutivo azionabile nei confronti dell'odierno opponente, non è superfluo ripercorrere il contesto normativo che governa il procedimento del recupero del credito ex L. 662/96 e le disposizioni applicabili alla vicenda laddove è previsto che il Fondo di Garanzia per le PMI debba intervenire, in linea con quanto sancito dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 18456 del 20.06.2005, adoperando il procedimento esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 43/1988, così come modificato dall'art. 17 del D.lgs. 46/99;
osservato in particolare che la suindicata procedura indica che, al recupero dei crediti nascenti da prestiti erogati ai sensi del D.lgs. 123/98 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, co. IV. lett. c), della L. n. 59/1997"), si provveda con l'iscrizione al ruolo;
rilevato che, più in particolare, ai sensi degli artt. 17 e 21 del D. Lgs. n. 46 del 1999, rispettivamente, "si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi" e "le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva", sicché "il d.lg. 46/1999 consente agli enti previdenziali, e solo a essi e per i contributi e premi dei quali siano creditori, di procedere all'iscrizione a ruolo anche in mancanza del titolo esecutivo, che invece è necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dall'articolo 21 del d.lg. citato" (Cassazione civile sez. lav., 15/06/2017, n.14875);
osservato che nel caso di specie la entrata avente causa nel rapporto di diritto privato, pur iscritta a ruolo, non risulti da titolo avente efficacia esecutiva, non potendo definirsi tale il contratto di mutuo chirografario;
rilevato che la natura cautelare della istanza di sospensione avanzata da parte opponente comporta che i "gravi motivi" ai fini del relativo accoglimento debbano essere individuati in entrambi i requisiti propri dell'azione cautelare con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare - oltre alla presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione- anche la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi;

rilevato che nel caso di specie la prosecuzione della azione esecutiva immobiliare da parte dell'Agente di riscossione per l'importo ingiunto esporrebbe la opponente ad un'irrimediabile pregiudizio costituito anche dalla mancata ripetibilità del patrimonio immobiliare staggito (a seguito dell'esperimento d'asta);
concluso, dunque, che l'istanza di sospensione possa trovare accoglimento;
viste le richieste istruttorie delle parti e la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c.;

P.Q.M.

accoglie la istanza di sospensione proposta dall'opponente;
visto l'art. 183 c.p.c., **concede** i termini di cui al comma VI, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza;

rinvia, per la ammissione delle eventuali richieste istruttorie, all'udienza dell'**8 luglio 2021**.

Si comunichi.

Catanzaro, 23.02.21.

IL GIUDICE
Alessia Pecoraro